



Comune di Limbiate
Provincia di Milano

**REGOLAMENTO DEI CRITERI E DELLE MODALITA'
PER L'EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI
A FAVORE DI ORGANIZZAZIONI ED ENTI
E PUBBLICI E PRIVATI.**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 27 maggio 1999, esecutiva.

N.B. L'articolo 14 è inesistente

Modificato art. 22 con deliberazione di C.C. n.85 del 28/12/2001

Art. 1 - Oggetto e finalità.

Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari a favore di organizzazioni ed enti e pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 della Legge 7.8.1990 n. 241.

Le sovvenzioni e i sussidi sono ricondotti nella forma di contributi e regolati secondo il dettato del Titolo I° del presente Regolamento. Gli ausili finanziari intesi come agevolazioni economiche possono accompagnare la concessione del patrocinio comunale e sono regolati dal Titolo II°. Per entrambe le tipologie di intervento è condizione essenziale il riferimento ad attività apprezzabile sotto il profilo del pubblico interesse.

TITOLO I° - DEI CONTRIBUTI

Art. 2 - Requisiti per l'accesso ai contributi

Sono ammesse a beneficiare dei contributi comunali secondo le modalità e i criteri del presente Regolamento le organizzazioni e gli enti pubblici e privati che rispondono ai seguenti requisiti essenziali:

- a) Non hanno fine di lucro ed esercitano attività lecite e compatibili con il pubblico interesse;
- b) Hanno sede in Limbiate, svolgono attività che sia di interesse per Limbiate o sono emanazione locale di organizzazioni più ampie, purché svolgano la propria attività in Limbiate o a favore dei cittadini di Limbiate;
- c) Sono iscritte nel "Registro comunale delle associazioni". Le scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, le Parrocchie e gli enti pubblici non hanno l'obbligo di iscrizione nel Registro.

Norme specifiche sono dettate per quanto riguarda i contributi alla cooperazione internazionale e le erogazioni diverse o caritatevoli.

Art. 3 - Registro comunale delle associazioni.

E' istituito il Registro comunale delle associazioni, al quale possono iscriversi tutte le organizzazioni riconducibili ai tipi delle associazioni, fondazioni, comitati stabilmente costituiti, siano essi riconosciuti o meno secondo la vigente normativa, e che rispondano ai requisiti del precedente art. 2.

L'iscrizione nel registro è gratuita e avviene su istanza di parte e senza particolari formalità, purché sia provata l'esistenza sulla base dello svolgimento di attività.

L'istanza di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere corredata da copia semplice dello statuto in vigore e/o dell'atto costitutivo, redatto in qualsiasi forma purché sottoscritto in calce. Nell'istanza devono essere indicati i nominativi di

coloro che ricoprono cariche sociali che comportano la capacità di obbligarsi nonché quei dati utili alle relazioni con gli uffici comunali, forniti nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Il procedimento di iscrizione nel registro è competenza del Settore Servizi al Cittadino e affidato dal Dirigente ad un unico Servizio, il quale, ove occorra, per verificare l'esistenza dell'organizzazione potrà ricevere da altri servizi comunali apposita dichiarazione.

Il procedimento di iscrizione si conclude entro trenta giorni dalla richiesta con provvedimento motivato del Dirigente responsabile

Art. 4 – Tenuta del registro

Il Registro delle associazioni è tenuto presso il Settore Servizi al Cittadino dal responsabile del procedimento individuato dal Dirigente. Le organizzazioni iscritte hanno l'obbligo di comunicare le variazioni che intervengono nel tempo riguardo ai nominativi del legale rappresentante e di coloro che possono obbligarsi, allo statuto e alla sede. Le variazioni vengono annotate direttamente dal responsabile del procedimento.

Ogni due anni il servizio competente effettua la revisione del Registro per verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione, che viene provata attraverso apposita dichiarazione del legale rappresentante, o in mancanza attraverso apposita indagine.

Le organizzazioni hanno l'obbligo di comunicare la cessazione dell'attività o il loro scioglimento per la cancellazione dal registro. Ove ciò risulti dalla revisione biennale la cancellazione viene effettuata d'ufficio. La cancellazione viene effettuata a seguito di provvedimento motivato del Dirigente.

Art. 5 – Individuazione dei contributi.

Sulla base del Bilancio di previsione, o anche prima della sua approvazione ove ad esso venga fatto esplicito rinvio, la Giunta Comunale individua con propria deliberazione le risorse disponibili per l'erogazione di contributi per le diverse tipologie di intervento, secondo le indicazioni del bilancio stesso e del Piano Esecutivo di Gestione. La deliberazione di individuazione delle risorse fa riferimento ai criteri e alle modalità del presente regolamento, integrandoli con specifiche previsioni secondo le varie tipologie, e stabilisce i tempi di presentazione delle domande di contributo e di assegnazione degli stessi.

Della deliberazione della Giunta Comunale viene data la più ampia pubblicizzazione possibile attraverso il periodico comunale e nelle altre forme ritenute più opportune.

Art. 6 – Tipologie di intervento

Le tipologie di intervento possono essere diversificate secondo il programma della Giunta Comunale e i documenti finanziari adottati, ma devono essere individuate almeno le seguenti:

- a) Assegnazione di contributi per attività culturali e del tempo libero;
- b) Assegnazione di contributi per attività sportive;
- c) Assegnazione di contributi per attività sociali e di volontariato;
- d) Assegnazione di contributi per l'attuazione del diritto allo studio.

Art. 7 - Erogazione dei contributi.

L'erogazione dei contributi avviene annualmente con riferimento a specifiche attività, consistenti sia in eventi o manifestazioni con durata limitata nel tempo, organizzati "una tantum" o con cadenza seriale, sia in attività continuative, purché rivolte a beneficio della generalità della popolazione limbiatese.

L'erogazione dei contributi può coprire in tutto o in parte i costi delle attività ed essere limitata o meno nel numero dei beneficiari tramite predisposizione di una graduatoria, secondo la specificazione che ne farà la deliberazione della Giunta Comunale di cui all'art. 5.

La ripartizione dei contributi è effettuata con provvedimento della Giunta Comunale, cui fanno seguito gli atti determinativi di impegno di spesa del Dirigente. Delle domande ammesse a contributo e di quelle non ammesse viene data notizia nelle forme tipiche della pubblicità dei provvedimenti.

Art. 8 – Domande di contributo.

Le domande di contributo devono essere redatte in carta semplice, sottoscritte dal legale rappresentante e indirizzate all'Amministrazione Comunale, e devono fare riferimento alla deliberazione della Giunta Comunale di cui all'art. 5.

Le domande vengono istruite dal Servizio competente entro trenta giorni dal termine indicato dalla Giunta Comunale. Le domande carenti di documentazione possono essere integrate in via breve su iniziativa d'ufficio, senza sospensione dei termini del procedimento, entro la data di conclusione dell'istruttoria.

Il responsabile del procedimento, individuato dal Dirigente competente secondo la tipologia degli interventi, accompagna le domande con proprie annotazioni scritte relativamente alla regolarità della domanda e della documentazione prodotta, secondo le indicazioni del presente Regolamento e della relativa deliberazione della Giunta Comunale. Le domande irregolari e quelle incomplete non possono essere ammesse a beneficiare dei contributi.

Ogni domanda presentata deve essere riferita a una specifica iniziativa o attività, a meno che la deliberazione di Giunta non preveda, per specifiche tipologie, la possibilità di presentare domande cumulative.

Art 9 – Documentazione a corredo delle domande

Le domande di contributo devono essere accompagnate dalla seguente documentazione:

- a) Una relazione che illustri in modo chiaro le attività da svolgere con l'indicazione degli obiettivi prefissi, dei destinatari delle attività e delle date o del periodo di svolgimento previsto;
- b) Una relazione finanziaria dal quale risulti il dettaglio delle entrate e delle uscite previste, con l'indicazione di quelle certe;
- c) Dichiarazione che per lo stesso programma non sono stati richiesti altri contributi ad Enti o a privati, o se richiesti, l'indicazione dei soggetti interpellati.

Le domande e le relazioni possono essere redatti su appositi moduli predisposti dagli uffici competenti.

Art. 10 – Criteri per la valutazione delle domande

Le domande di contributo sono valutate dalla Giunta Comunale su proposta dell'Assessore competente, tenuto conto delle annotazioni del responsabile del procedimento di cui all'art. 8. La valutazione avviene per le domande che presentano la necessaria correttezza regolamentare e procedurale.

La valutazione delle domande avviene tramite attribuzione di punteggio, secondo le caratteristiche dell'iniziativa e dell'attività, per un massimo di punti 100 ripartiti come segue:

- a) fino a punti 20 in ragione della rilevanza sociale per la comunità limbiatese;
- b) fino a punti 10 in ragione della coerenza operativa con le finalità dell'organizzazione;
- c) fino a punti 20 in ragione della economicità dell'iniziativa, verificabile dalla documentazione prodotta;
- d) fino a punti 10 in ragione della ricaduta d'immagine per la comunità limbiatese;
- e) fino a punti 20 in ragione degli elementi di eccellenza dell'iniziativa o dell'attività;
- f) punti 20 in ragione della prosecuzione, serialità o completamento dell'iniziativa.

Non vengono attribuiti punteggi ove dalla domanda o dalla documentazione a corredo non risulti chiaramente la caratteristica richiesta.

Non verranno accettate domande per iniziative o attività che abbiano già fruito di contributi da parte di altra Pubblica Amministrazione.

Nel caso in cui vengano presentati più domande nell'assegnazione del contributo si terrà conto delle priorità indicate da parte della stessa organizzazione.

Nel limite delle risorse disponibili e delle previsioni della deliberazione della Giunta Comunale di cui all'art. 5 sono finanziabili più richieste provenienti dalla medesima organizzazione.

Art. 11- Contributi per attività culturali.

Il Comune assegna contributi per attività culturali per iniziative e progetti che rientrano nelle seguenti tipologie:

- a) convegni, mostre, rassegne;
- b) studio, ricerca e documentazione, attinenti beni e attività riferiti a Limbiate;
- c) iniziative per il recupero, la conoscenza e la diffusione della storia e delle tradizioni di Limbiate;
- d) iniziative di promozione della cultura del rispetto della natura e dell'ambiente;
- e) ogni altra attività volta alla produzione e alla divulgazione della cultura di rilevante significato per la comunità Limbiate.

Art. 12 - Contributi per attività sportive e del tempo libero.

Il Comune assegna contributi per attività sportive e del tempo libero per iniziative e progetti che rientrano nelle seguenti tipologie:

- a) manifestazioni, eventi e competizioni sportive;
- b) partecipazione delle organizzazioni e delle scuole a manifestazioni, eventi e competizioni sportive organizzate da terzi;
- c) attività e manifestazioni del tempo libero, comprese quelle tradizionali, del Carnevale e ricreative.

Le società sportive che risultano affiliate alle federazioni sportive nazionali e agli enti di propaganda sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. hanno la precedenza nell'erogazione di contributi. Fra di esse hanno altresì la precedenza le società dilettantistiche.

Non possono essere assegnati contributi a compensazione di quanto dovuto dalle organizzazioni sportive per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali.

Art. 13 – Contributi per attività di promozione dell'economia locale

Il Comune può assegnare contributi per attività di promozione dell'economia locale per iniziative e progetti che rientrano nelle seguenti tipologie:

- a) organizzazione di mostre, rassegne e fiere per la promozione dell'attività economica locale;
- b) partecipazione a mostre, rassegne e fiere di rilevanza regionale, nazionale e internazionale;
- c) iniziative correlate alla promozione del commercio;
- d) iniziative correlate all'attività formativa e alle tematiche del lavoro.

Art. 15 - Contributi per attività sociali e di volontariato

Il Comune assegna contributi per attività sociali e di volontariato per iniziative e progetti che rientrano nelle seguenti tipologie:

- a) mostre, rassegne e convegni riferiti a problematiche dei servizi sociali, del terzo settore e della sanità;
- b) attività e iniziative di volontariato sociale finalizzati a intervenire concretamente nelle situazioni di disagio e marginalità sociale presenti nella comunità di Limbiate;
- c) attività e iniziative finalizzate allo studio, alla conoscenza e alla crescita della attenzione verso le questioni sociali;
- d) servizi offerti da organizzazioni del privato sociale e da enti indistintamente a favore di cittadini di Limbiate.

Art. 16 - Contributi per l'attuazione del diritto allo studio.

La deliberazione della Giunta Comunale di cui all'art. 5 individua le scuole ammesse a beneficiare dei contributi per le attività, le iniziative e l'acquisto di materiali, riconducibili nell'ambito degli interventi comunali per il diritto allo studio, ossia quelli a sostegno dell'attività educativa e didattica, anche integrativa, svolta a beneficio degli alunni.

Le domande delle scuole, anche cumulative di più progetti di intervento, devono essere accompagnate dalla seguente documentazione:

- a) Una relazione che illustri in modo chiaro le attività da svolgere con l'indicazione degli obiettivi prefissi, dei destinatari delle attività e delle date o del periodo di svolgimento previsto;
- b) Dichiarazione che per lo stesso progetto di intervento non sono stati richiesti altri contributi ad Enti o a privati, o se richiesti, l'indicazione dei soggetti interpellati.
- c) Copia della deliberazione o decisione dell'organo scolastico competente a decidere, con la specificazione delle risorse proprie che si intendono impiegare.

Non sono ammessi a finanziamento le domande per le attività, iniziative e progetti di intervento che siano già finanziati da un'altra Pubblica Amministrazione.

Art. 17 - Contributi per attività di rilevanza civile.

Il Comune può assegnare contributi per attività di rilevanza civile per iniziative e progetti che rientrano nelle seguenti tipologie:

- a) attività e iniziative di protezione civile, svolte anche in collaborazione con l'Amministrazione Comunale;
- b) iniziative delle associazioni combattentistiche e d'arma in occasione delle feste nazionali e delle solennità civili, svolte anche in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

Art. 18 - contributi alla cooperazione internazionale.

Il Comune può erogare contributi nell'ambito della cooperazione internazionale, secondo le modalità e con i limiti previsti per gli Enti Locali dalla normativa vigente. L'erogazione avviene annualmente con provvedimento motivato della Giunta Comunale e successivo atto determinativo di impegno di spesa, sulla base delle disponibilità indicate dai documenti finanziari e tenuto conto delle richieste pervenute dai soggetti che operano in tale ambito.

Art. 19 – Erogazioni diverse.

Nell'ambito dei documenti finanziari sono previste apposite risorse, a disposizione della Giunta Comunale e affidate per la gestione al Settore dell'Amministrazione Generale, per l'erogazione di contributi di tipo caritatevole o di solidarietà e di adesione a iniziative e attività di particolare rilevanza sociale o per particolari calamità, per i quali le richieste provengono da soggetti diversi da quelli di cui all'art. 2.

Apposite risorse, a disposizione della Giunta Comunale e affidate per la gestione al Settore dell'Amministrazione Generale sono anche previste nei documenti finanziari per l'assegnazione di contributi in favore della Pace e dei Diritti dell'Uomo per iniziative appartenenti alle seguenti tipologie:

- a) mostre, convegni, rassegne, per la promozione dei Diritti dell'Uomo;
- b) mostre convegni, rassegne per la promozione di una cultura di solidarietà, mondialità, non violenza, integrazione, pacifica convivenza, lavoro attivo contro la guerra;
- c) iniziative di promozione e sostegno del servizio civile e dell'obiezione di coscienza.

Art. 20 – Obblighi dei beneficiari

Entro il 31 Dicembre di ogni anno le organizzazioni e gli enti beneficiari di contributi dovranno presentare all'Amministrazione Comunale un apposito bilancio consuntivo dell'attività o delle iniziative finanziate, completo di entrate e uscite, corredando il rendiconto delle spese di adeguate e corrette pezze giustificative, almeno per un ammontare pari al contributo versato. La mancata presentazione del bilancio comporta l'impossibilità di presentare domande per l'erogazione di contributi nell'esercizio finanziario successivo.

Nel rendiconto delle spese non possono essere incluse a nessun titolo quelle delle prestazioni assicurate a titolo gratuito o agevolato dall'Amministrazione Comunale.

I contributi devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati erogati e non possono essere utilizzati per altre attività o iniziative dell'organizzazione o dell'ente.

L'utilizzo indebito comporta la immediata restituzione delle somme erogate. Il mancato utilizzo, anche parziale, delle somme comporta la restituzione di quelle residue.

Art. 21 – Limiti dell'intervento comunale.

L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni, iniziative o progetti richiedano rispetto a quanto preventivato e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie delle organizzazioni e degli enti.

Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative o progetti ai quali ha accordato contributi o ha concesso il patrocinio.

Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione dei contributi o delle quote non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

TITOLO II° - CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE E DI AGEVOLAZIONI ECONOMICHE.

Art. 22 – Patrocinio comunale.

Le organizzazioni e gli enti pubblici e privati di cui agli artt. 2 e 19 possono chiedere il patrocinio comunale a beneficio delle iniziative e delle attività svolte.

Il patrocinio è formalmente concesso, a richiesta di parte, con provvedimento del Dirigente competente su proposta del Sindaco o dell'Assessore alla partita controfirmata dal Sindaco. A seguito del provvedimento di concessione i richiedenti provvedono a rendere pubblicamente noto il patrocinio attraverso i mezzi con i quali l'iniziativa o l'attività viene pubblicizzata.

Art. 23 – La richiesta di patrocinio

Il patrocinio dovrà essere richiesto dal legale rappresentante delle organizzazioni e degli enti pubblici e privati almeno trenta giorni prima della data o del periodo di svolgimento dell'attività o dell'iniziativa.

La richiesta di patrocinio dovrà contenere la descrizione dettagliata dell'iniziativa o dell'attività per la quale si richiede, il luogo, la data o il periodo di svolgimento, le finalità che si intendono raggiungere, l'eventuale sponsorizzazione l'indicazione dei partner ove l'attività o l'iniziativa sia organizzata da più soggetti.

Il responsabile del procedimento, individuato dal Dirigente competente secondo la tipologia dell'iniziativa o dell'attività per la quale si richiede il patrocinio comunale, svolge apposita istruttoria finalizzata alla verifica della sussistenza delle condizioni per la concessione, richiedendo anche in via breve eventuale integrazione della documentazione ove questa sia carente.

Art. 24 – Agevolazioni economiche

La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari a favore delle manifestazioni per le quali è concesso.

La concessione del patrocinio, se richiesto nella domanda e comunque entro il termine dell'adozione del provvedimento di concessione, può essere accompagnata da agevolazioni economiche come l'uso a costi agevolati di spazi, strutture e attrezzature di proprietà comunale necessari all'iniziativa e facilitazioni per le affissioni e la pubblicità secondo.

Le agevolazioni vengono indicate con lo stesso provvedimento di patrocinio, e vengono concesse nei limiti di quanto previsto dalla legge e dai regolamenti comunali.

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità.....	2
TITOLO I° - DEI CONTRIBUTI.....	2
Art. 2 - Requisiti per l'accesso ai contributi.....	2
Art. 3 - Registro comunale delle associazioni.....	2
Art. 4 - Tenuta del registro.....	3
Art. 5 - Individuazione dei contributi.....	3
Art. 6 - Tipologie di intervento.....	4
Art. 7 - Erogazione dei contributi.....	4
Art. 8 - Domande di contributo.....	4
Art. 9 - Documentazione a corredo delle domande.....	5
Art. 10 - Criteri per la valutazione delle domande.....	5
Art. 11 - Contributi per attività culturali.....	6
Art. 12 - Contributi per attività sportive e del tempo libero.....	6
Art. 13 - Contributi per attività di promozione dell'economia locale.....	6
Art. 15 - Contributi per attività sociali e di volontariato.....	7
Art. 16 - Contributi per l'attuazione del diritto allo studio.....	7
Art. 17 - Contributi per attività di rilevanza civile.....	7
Art. 18 - contributi alla cooperazione internazionale.....	8
Art. 19 - Erogazioni diverse.....	8
Art. 20 - Obblighi dei beneficiari.....	8
Art. 21 - Limiti dell'intervento comunale.....	9
TITOLO II° - CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE E DI AGEVOLAZIONI ECONOMICHE.....	9
Art. 22 - Patrocinio comunale.....	9
Art. 23 - La richiesta di patrocinio.....	9
Art. 24 - Agevolazioni economiche.....	10